

REGOLAMENTO (CE) N. 553/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Avvio della procedura

- (1) Il 7 luglio 2005, con un avviso («avviso di apertura»), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Vietnam.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 30 maggio 2005 dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera («CEC») per conto di produttori che rappresentano una porzione maggioritaria, in questo caso più del 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio.

1.2. Parti interessate e visite di verifica

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC e del Vietnam, gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari all'origine della denuncia e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Tenuto conto del numero assai elevato di produttori esportatori cinesi e vietnamiti e di produttori comunitari, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Non si è invece proceduto al campionamento degli importatori e operatori commerciali della Comunità, i quali sono stati tutti invitati a cooperare.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.